

## **DIVIETO DI COMPENSAZIONE DI CREDITI ERARIALI IN PRESENZA DI IMPOSTE ERARIALI ISCRITTE A RUOLO DI AMMONTARE SUPERIORE A MILLECINQUECENTO EURO**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con la Manovra Correttiva 2010, contenuta nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata introdotta un'importante novità in materia di compensazione dei crediti erariali.

In particolare, l'articolo 31 del predetto decreto ha imposto, a partire dal 1° gennaio 2011, il divieto per il contribuente, di compensare crediti fiscali, qualora lo stesso sia debitore per imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di ammontare superiore a millecinquecento euro.

In sostanza a partire dal 1° gennaio 2011 i debiti erariali iscritti a ruolo, di importo superiore a millecinquecento euro, se non pagati entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, limitano la possibilità per il contribuente di effettuare la compensazione nel modello F24.

La norma è finalizzata ad evitare che i contribuenti possano utilizzare crediti erariali, per future compensazioni, in presenza di altri debiti per imposte già iscritte a ruolo a titolo definitivo.

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'ambito di applicazione di questo limite alla compensazione riguarda esclusivamente crediti e debiti relativi alle imposte erariali (Iva, Irpef, Ires e relative imposte sostitutive e da ritenute alla fonte), restando escluse le altre imposte quali ad esempio i tributi locali, (es. Ici) i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95, i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro), l'Irap, ecc...

Il divieto alla compensazione scatta qualora sia scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ossia sia decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Non sussiste tale divieto qualora sia in corso la sospensione della riscossione (ad esempio, la sospensione concessa su istanza del contribuente dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate o dalla Direzione Provinciale che ha formato il ruolo ex art. 39, DPR n. 602/73, la sospensione operata dalla Commissione tributaria ex art. 47, D.Lgs. n. 546/92, ecc.) ovvero in caso di regolare pagamento delle rate a seguito di dilazione delle somme iscritte a ruolo ex art. 19, DPR n. 602/73.

Il divieto alla compensazione scatta invece in presenza di iscrizioni a ruolo definitive di importo superiore a millecinquecento euro.

Di conseguenza, non sussiste alcun divieto alla compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo e non pagati di importo pari o inferiore a millecinquecento euro.

Al fine di chiarire quanto fin'ora esposto, si riportano alcuni esempi pratici:

1) Un contribuente ha un credito Iva da dichiarazione 2010 pari a € 6.000 compensabile ed un debito Irpef da ritenute d'acconto di € 9.000, ma risulta anche debitore di cartelle esattoriali per debiti erariali scadute per € 4.000.

Alla luce di quanto esposto precedentemente, è evidente che il credito utilizzabile in compensazione non è pari a € 6.000 bensì a € 2.000, dato dalla differenza tra credito compensabile e debiti erariali scaduti (€ 6.000 - € 4.000) e pertanto il contribuente dovrà versare, per differenza, € 7.000 (€ 9.000 - € 2.000).

2) Un contribuente ha un credito Iva da dichiarazione 2010 pari a € 5.000 compensabile, un debito Ires di € 7.000 e risulta anche debitore di cartelle esattoriali scadute per € 1.300.

In questo caso, essendo il debito erariale scaduto pari a € 1.300, inferiore quindi a € 1.500 (limite per il quale è posto il divieto alla compensazione), il contribuente potrà utilizzare

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

interamente il credito Iva di € 5.000 e pertanto dovrà versare € 2.000, dato dalla differenza tra (€ 7.000 - € 5.000).

### **SANZIONI IN CASO DI INNOSERVANZA DEL DIVIETO**

A sostegno del divieto, lo stesso articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto una sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Recentemente, la Corte di Cassazione con sentenza del 13 gennaio 2011, n. 662 ha stabilito che il reato di indebita compensazione delle imposte può essere commesso oltre che dall'amministratore della società anche dal socio, se pone in essere consapevolmente condotte volte a realizzare la violazione.

Nel caso esaminato dai giudici, alcune società avevano creato dei crediti fittizi di Iva al fine di utilizzarli in compensazione. Una di loro aveva anche occultato le scritture contabili.

Il Gip aveva provveduto al sequestro dei beni riconducibili agli amministratori e ad un socio.

Secondo la Suprema Corte, nel caso esaminato si è trattato di un delitto previsto dall'articolo 10 quater del D.lgs n. 74/2000, che prevede, per chi non versa importi superiori a € 50.000 (nel caso di specie per utilizzo di crediti inesistenti) la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

### **DISCIPLINA TRANSITORIA**

Con il Comunicato stampa del 14 gennaio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti.

In particolare ha affermato che *"Le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, non sono sanzionabili fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne disciplina le modalità. Questo a condizione che l'operazione di compensazione non vada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti"*.

La piena operatività del divieto di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 presuppone quindi l'adozione di un prossimo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che disciplini le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo.

Pertanto, fino all'emanazione del decreto, in presenza di un debito iscritto a ruolo pari a € 2.000 e di un credito fiscale di € 100.000, è possibile utilizzare in compensazione € 98.000 senza incorrere in sanzioni. Se il contribuente compensa tutti i 100.000 euro e non paga il debito scatta la sanzione di 1.000 euro.

Con l'entrata in vigore del decreto, si dovranno compensare prima i 2.000 euro di debito, rendendo così disponibili gli altri 98.000 euro. Se il contribuente compensa qualunque importo senza prima pagare il debito, scatta la sanzione del 50 per cento.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)